



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 giugno 2013 (03.07)
(OR. en)**

11495/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0050 (NLE)**

**AVIATION 89
RELEX 573**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: 13170/12 AVIATION 125

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata
- Adozione

1. L'8 giugno 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione volta ad autorizzarla ad avviare negoziati per un accordo ad alto livello tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) che stabilisce un quadro generale di cooperazione rafforzata (doc. 11356/11, RESTREINT UE).
2. Il 6 ottobre 2011 i ministri dei trasporti dell'UE hanno adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo ad alto livello tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) che stabilisce un quadro generale di cooperazione rafforzata (doc. 14241/11, RESTREINT UE).

3. Sulla base di tale mandato, la Commissione ha condotto negoziati con EUROCONTROL e il progetto di accordo ad alto livello è stato siglato dai due negoziatori il 24 aprile 2012.
4. Il 2 agosto 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo ad alto livello (doc. 13169/12). La decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo ad alto livello è stata adottata dal Consiglio TTE il 29 ottobre 2012 (doc. 13792/12).
5. L'accordo ad alto livello è stato firmato il 20 dicembre 2012 a margine del Consiglio TTE, ed è stato pubblicato, insieme alla decisione relativa alla firma, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 19 gennaio 2013 ¹. L'accordo ad alto livello è stato applicato a titolo provvisorio sin dal giorno della firma.
6. Il testo del progetto di decisione del Consiglio in oggetto è stato predisposto dai giuristi/linguisti del Consiglio² e successivamente trasmesso al Parlamento europeo, in data 18 febbraio 2013, ai fini della sua approvazione.
7. Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo ad alto livello.
8. S'invita pertanto il COREPER a esaminare il testo in oggetto e a invitare il Consiglio:
 - ad adottare il suddetto progetto di decisione del Consiglio al fine di consentire la conclusione dell'accordo ad alto livello;
 - a prendere atto della dichiarazione del Regno Unito figurante nell'allegato alla presente nota.

¹ GU L 16 del 19.01.2013, pag. 2

² Doc. 5822/13 + COR 1.

DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

Punto XX

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito accoglie assai favorevolmente il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata, accordo che instaurerà e rafforzerà una cooperazione in questo settore chiave per l'aviazione europea.

Cionondimeno il Regno unito si oppone alla citazione degli articoli 218 e 220 del TFUE nei considerando del progetto di accordo.

Il fatto di far riferimento ad articoli specifici del TFUE in un accordo internazionale rischia di compromettere il processo decisionale dell'UE, nel cui ambito vanno esaminate le basi giuridiche adeguate da menzionare nelle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione di un accordo.

I rischi connessi con questo approccio sono evidenziati nel caso specifico dalle discordanze tra le basi giuridiche citate nei considerando del progetto di accordo e quelle menzionate nel mandato di negoziato iniziale relativo al progetto di accordo e nella decisione del Consiglio relativa alla firma. Il progetto di accordo fa riferimento agli articoli 218 e 220 del TFUE, il mandato di negoziato cita l'articolo 100 e la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria menziona l'articolo 218, paragrafo 5 e l'articolo 100.

Il Regno Unito non giudica corretta la citazione, in questo contesto, dell'articolo 220 nel progetto di accordo. L'articolo 220 riguarda la cooperazione amministrativa tra l'UE e organizzazioni internazionali, ma non costituisce la base giuridica appropriata nel quadro del TFUE per la negoziazione di accordi giuridicamente vincolanti conclusi a nome dell'UE con organizzazioni internazionali."